

Venerdì 30 Aprile

30 APRILE 2021

# IL LAVORO DEI SOGNI IL SOGNO DEL LAVORO

PICCOLO TEATRO APERTO, MILANO

9:30 - 14.00

Piccolo Teatro Aperto, via Rovello, 2. Milano

## **Il lavoro dei sogni / Il sogno del lavoro Programma di incontri e discussioni**

Venerdì 30 aprile dalle ore 9.30 alle 14.00 **AWI – Art Workers Italia** presenta “Il lavoro dei sogni / Il sogno del lavoro” al Piccolo Teatro Aperto di Milano, un programma di incontri e discussioni con l’obiettivo di fare luce sul settore dell’arte contemporanea e sui bisogni di lavoratrici e lavoratori, gravate/i da un anno intero di inattività causata dalla chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con la conseguente cancellazione di mostre, eventi e fiere. Una condizione di vulnerabilità divenuta insostenibile, in un comparto già caratterizzato dall’assenza strutturale di regolamentazione, riconoscimento e tutele.

A un anno dalla presentazione del suo manifesto, scandito da diversi momenti di partecipazione e mobilitazione online e offline, Art Workers Italia organizza dal vivo una mattinata aperta a tutte e tutti e dedicata al riconoscimento del lavoro nell’arte contemporanea.

Dalle ore **9.30 alle ore 11.00** si terrà l'**incontro di sensibilizzazione sul lavoro nell'arte contemporanea** moderato da Ira Rubini (giornalista e conduttrice del quotidiano culturale di Radio Popolare). Artiste/i, curatrici/ori, allestitrici/ori, art writer, dipendenti e/o collaboratrici/ori di diversi musei e istituzioni di base a Milano racconteranno le specificità delle professioni nell'arte contemporanea, allo scopo di far emergere come l'appagamento professionale sia accompagnato da una costante difficoltà nel ricevere il riconoscimento civile, giuridico e fiscale del proprio lavoro.

Dalle ore **12.00 alle ore 14.00** si terrà l'**Assemblea nazionale indetta da Art Workers Italia** per dibattere sulle rivendicazioni che l'associazione presenterà al Ministero della Cultura e al ministro Dario Franceschini in merito ai mancati ristori per il settore, all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund e al riconoscimento professionale di lavoratrici e lavoratori dell'arte contemporanea. L'assemblea sarà aperta e inizierà con la lettura pubblica della **lettera spedita al MiC**; seguirà la presentazione di alcuni dati ricavati dall'**indagine di settore** – realizzata da AWI in collaborazione con ACTA in Rete – e la presentazione delle **proposte**

**AWI – Art Workers Italia** è la prima associazione, autonoma e apartitica, nata con l'obiettivo di dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori dell'arte contemporanea in Italia. Nata nel 2020 dallo sforzo di immaginazione politica di un gruppo di lavoratrici/ori distribuite/i su tutto il territorio nazionale e all'estero, AWI collabora con esperte/i del settore legale, fiscale e amministrativo, enti di ricerca e università, istituzioni dell'arte e della cultura per costruire strumenti di tipo etico, contrattuale e giuridico a tutela delle/gli art workers.

AWI opera in coordinamento con le altre iniziative del lavoro culturale in Italia e all'estero per riformare l'intero settore e renderlo più inclusivo, sostenibile e trasparente, combattendo le diverse forme di precariato e sfruttamento che attualmente lo contraddistinguono. AWI agisce per il riconoscimento del lavoro e la sua regolamentazione, per una più equa distribuzione delle risorse e per favorire l'accessibilità a fondi e opportunità. In un'ottica rivendicativa, AWI ambisce a essere un punto di riferimento per art workers, organizzazioni no-profit ed enti pubblici e privati in Italia, ponendosi come interlocutrice di policy maker e istituzioni.

## **Reddito e modalità di lavoro nell' AC**

Il reddito annuo lordo del 50 % dell3 art workers per l'anno 2019 non ha superato i 10.000 €! Nel corso del 2020 la situazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Nel 2019 Il 43% dell3 art workers ha lavorato tra le 40 e le 60 ore a settimana, il 15% ha lavorato più di 60 ore settimanali (Per legge la durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 48 ore comprensive del lavoro straordinario)

Per il 60% dell3 art workers una giornata di lavoro viene remunerata al lordo meno di 100 €.

Solo il 20% dell3 art workers dichiara di venir retribuito per tutte le ore di lavoro necessarie allo svolgimento della professione.

Rispetto agli incarichi svolti nel 2019 ben il 45 % degli art workers dichiara di non ha ricevuto alcuna retribuzione, neanche sotto forma di rimborso spese, costi di produzione ecc.

Circa il 40% dei lavori svolti nel 2019 dall3 art workers non sono stati regolarizzati da contratti scritti.

Circa il 45% dell3 art workers esercita la professione attraverso la modalità contrattuale della prestazione occasionale.

Tra le principali difficoltà riscontrate dall3 art workers nello svolgimento delle loro professioni infatti sono state individuate:

- L'impossibilità di stipulare contratti formali prima dell'inizio dell'incarico e coerenti con le mansioni svolte.
- Ottenere un compenso congruo al tempo dedicato, alle mansioni e alle competenze richieste.
- Sopperire alla mancanza di un welfare adeguato.

## **Lavoro fuori dall'AC**

Solo per il 38% dell3 art workers, i proventi derivanti dal lavoro nell'arte contemporanea costituiscono la fonte di reddito principale

L'80% circa dell3 art workers svolge uno o più lavori al di fuori dall'ambito dell'arte contemporanea per potersi mantenere. Il 60% dell3 art workers dedica tra le 16 e le 40 ore settimanali per svolgere queste attività.

## **Diritti e tutele**

L'88% dell3 art workers non è iscritte a un sindacato o a un'associazione di categoria.

## **Formazione**

Il 90% dell3 art workers ha una formazione specifica in ambito artistico, circa l'85% ha una laurea magistrale o un grado di formazione superiore.

Ministero della Cultura  
Palazzo del Collegio Romano  
Via del Collegio Romano, 27  
00186, Roma

Italia, 20 aprile 2021

All'Onorevole Ministro Dario Franceschini

All'Onorevole Ministro Andrea Orlando

Al Direttore Generale dei Musei Massimo Osanna

Al Direttore Generale Creatività Contemporanea Onofrio Cutaia

**Art Workers Italia** (da qui in poi nel testo AWI) è un'associazione autonoma e apartitica nata nel 2020, che si avvale della consulenza di esperte/i del settore legale, fiscale e amministrativo per costruire strumenti di tipo etico, contrattuale e giuridico a tutela delle **lavoratrici e dei lavoratori dell'arte contemporanea**.

Ci rivolgiamo a Voi in quanto nostri rappresentanti nelle istituzioni e, facendo seguito al "Tavolo permanente per i lavoratori negli istituti e nei luoghi della cultura", portiamo alla vostra attenzione il problema della precarietà in cui versano le lavoratrici e i lavoratori dell'arte in Italia, gravate/i da un anno intero di inattività causata dalla chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e dalla conseguente cancellazione di mostre, eventi e fiere. Una condizione di vulnerabilità divenuta oltremodo insostenibile, anche alla luce del già precario stato di salute del settore, caratterizzato dall'assenza strutturale di regolamentazione, riconoscimento e tutele.

Abbiamo accolto con grande favore il sostegno dell'Onorevole Franceschini, materiale e simbolico, ai lavoratori dello spettacolo – manifestato lo scorso 14 aprile al Globe Theatre di Roma. In questa occasione è stata giustamente sottolineata la necessità di "censire un mondo di cui non si conoscono ancora bene i numeri" che, nondimeno, riguarda tutti i lavori della cultura e non solo quelli dello spettacolo. Nel nostro caso parliamo di artisti, curatori, ricercatori, educatori museali e mediatori culturali d'arte, allestitori, producer, tecnici dell'illuminotecnica e del suono, registrar, critici e storici dell'arte, trasportatori, assistenti di galleria, project manager e molti altri, che lavorano in musei, fondazioni, associazioni culturali, accademie, spazi indipendenti, gallerie e/o che svolgono una libera professione in collaborazione con esse. Si tratta di figure professionali spesso assenti dai discorsi sull'impatto che la pandemia ha avuto sulla cultura, e dalle conseguenti misure di sostegno. A dimostrazione di questa invisibilità, nello stesso DDL S. 2127 – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo constatiamo ad esempio che, la figura dell'artista visivo, le attività e le professioni ed essa legate, non sono menzionate.

- costituire un **Fondo per la Ricerca Artistica Contemporanea**, un fondo di garanzia analogo al FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo, che dia sostegno economico e fiscale a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nel settore del contemporaneo;
- potenziare le risorse destinate all'**Italian Council**, al fine di renderla un'istituzione di riferimento per la ricerca e la produzione artistica contemporanea, più strutturata e continuativa;
- valorizzare e aggiornare il già esistente **Fondo INPS PSMSAD**, Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori, Attori, Drammaturghi.

3 - Lavorare a un sistema di **sgravi fiscali e incentivi** che incoraggi il mecenatismo privato e il collezionismo nell'ambito dell'arte contemporanea, innanzitutto attraverso una revisione e un potenziamento dell'**Art Bonus**.

AWI chiede che venga dato seguito con urgenza alle suddette proposte e afferma la sua disponibilità a interloquire con il Ministero mediante il "Tavolo permanente per i lavoratori negli istituti e nei luoghi della cultura" (02.03.2021) – o, eventualmente, attraverso strumenti e/o **tavoli interministeriali** più specifici che, come preannunciato in occasione della prima riunione del suddetto tavolo si istituiranno a breve. AWI mette altresì a disposizione le proprie conoscenze e competenze in ambito giuridico/fiscale e relative a modelli esteri e buone pratiche in materia di governance e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della cultura.

In rappresentanza di Art Workers Italia

Giulia Mengozzi

Note alle proposte di modifica.

Le proposte di modifica al testo sono orientate all'inclusione dell'artista visivo, delle sue specificità, delle professioni e attività ad esso correlate.

In tutto il testo si è quindi cercato di aggiungere l' "arte" a fianco allo "spettacolo" ; si è cercato inoltre di integrare le specificità della prestazione artistica nell'ambito delle arti visive.

Nell'Art.1 si è aggiunto il riferimento alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI), nella speranza che questo DDL spiani la strada a un riconoscimento condiviso della figura dell'artista e alla sua mobilità internazionale.

Nell'Art.2 è stato aggiunto a fianco della parola "artista" la specifica "di professione", in quanto è sembrato corretto specificare che la definizione delineata nell'art. avesse rilievo esclusivamente al fine di acquisire lo status professionale - nel il diritto d'arte si considera artista anche chi crea un'opera sola nella sua vita, rispetto a quell'opera; sono state incluse inoltre le attività peculiari dell'ambito delle arte visive quali mostre, eventi espositivi, restituzioni.

Nell'Art.3, in quanto dedicato al settore creativo e quindi che attornia la professione artistica si è pensato doveroso escludere la "creazione" laddove citata.

Nell'Art.4 si è specificato che, a nostro avviso, l'iscrizione nei registri non dovrà costituire prerogativa per l'esercizio dell'attività artistica o dei diritti d'autore.

#### D'iniziativa dei senatori

**NENCINI  
CANGINI  
DE LUCIA  
LANIECE  
RAMPI  
SAPONARA  
SBROLLINI**

#### **Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo**

Onorevoli senatori. – Il presente disegno di legge nasce con l'intento di tutelare i lavoratori dell'arte, dello spettacolo e del settore creativo, valorizzandone il lavoro in maniera omogenea.

Il primo passo per far ciò è definire cosa si intende per artista, quale sia la peculiarità del lavoro dell'artista e quali siano i tratti tipici dei cosiddetti settori creativi. Ciò porrà le basi per un progetto di riforma del **sistema di tutela previdenziale e sociale** in tale ambito, partendo da riflessioni emerse nel dibattito nazionale ed europeo da oltre due decenni,

come dimostrano gli studi, le ricerche, le proposte di risoluzione del Parlamento europeo e i programmi specifici di intervento per il settore culturale e creativo dell'Unione europea.

La mancata attuazione della legge n. 175 del 2017 richiede dunque un nuovo intervento legislativo che offra il perimetro giuridico entro cui restituire certezze normative ad un settore particolarmente provato dalla situazione emergenziale che si protrae da oltre un anno.

## **Art. 1** **(Principi)**

La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 :

- **promuove e sostiene la figura dell'artista**, nella pluralità delle sue diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
- riconosce il **ruolo sociale dell'artista**, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
- riconosce che **la flessibilità e la mobilità** sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;
- riconosce le **specificità della prestazione artistica**, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata dell'evento, della mostra, della performance o di qualsiasi altra forma di restituzione riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
- riconosce l'**importanza dei periodi di ricerca, progettazione, preparazione e ripetizione**, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera degli artisti di cui è necessario tener conto;
- riconosce le **peculiarità del settore creativo**, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi;
- promuove e sostiene le arti quali strumenti per preservare e arricchire **l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società**, quali forme universali di espressione e comunicazione;
- riconosce il **valore formativo ed educativo delle arti**, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

- promuove lo **studio**, la **conoscenza storico-critica** e la **pratica delle arti**, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 60 del 2017;
- riconosce l'**utilità sociale** dello spettacolo e delle pratiche artistiche anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

## Art. 2

### *(Disciplina della figura professionale dell'artista)*

Ai sensi della presente disciplina si definisce **artista di professione** qualsiasi persona che fornisce prestazioni artistiche e/o realizza creazioni artistiche e opere d'arte, qualunque sia il modo o la forma di espressione, che considera la sua creazione artistica come una parte essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo di arte e cultura, indipendentemente dal fatto che sia vincolato da qualsiasi rapporto di lavoro o associazione.

Per **professione artistica** si intende una prestazione lavorativa che si svolge nell'ambito delle arti visive e delle attività di spettacolo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro o del contratto di lavoro.

Per **attività artistiche e di spettacolo** si intendono le attività di chi contribuisce alla creazione o produzione di attività artistiche quali performance, proiezioni, festival, public program, mostre, le attività espositive, le attività teatrali; le attività liriche, concertistiche, corali; le attività musicali popolari contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

## Art. 3

### *(Settore creativo)*

Si definisce settore creativo l'insieme delle attività riguardanti o connesse alle fasi di ricerca, curatela, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, organizzazione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la curatela, la ricerca, l'organizzazione la progettazione, la produzione, la realizzazione,, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e

la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, l'arte visiva, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti visive e performative.

#### **Art. 4**

*(Sportello unico per l'arte, lo spettacolo e il settore creativo)*

In vista di uno sportello unico europeo e al fine di garantire la trasparenza, la completezza, l'affidabilità e la sicurezza, presso il Ministero della cultura è istituito lo "Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo", di seguito denominato "Sportello unico", destinato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti:

- le **diverse professioni artistiche**, eventualmente catalogate in appositi Registri che ne delineino i tratti peculiari, distinguendo anche tra attività amatoriali e quelle dei professionisti;
- le **diverse professioni rientranti nei settori creativi**, eventualmente catalogate in appositi Registri;
- le **condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute, ricostruzione di carriera e pensione** degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo;
- le **procedure per l'organizzazione degli eventi artistici, espositivi, performativi**, di spettacolo e il relativo svolgimento, in Italia e all'estero;
- i **datori di lavoro o i prestatori di servizi** che ingaggiano gli artisti e i lavoratori del settore creativo.

2. Le modalità di costituzione, di articolazione in **Registri**, di raccolta delle informazioni e di tenuta dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo Sportello unico, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle amministrazioni interessate, le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche.

3. L'iscrizione nei registri non potrà mai costituire prerogativa per l'esercizio dell'attività artistica o dei diritti d'autore.

#### **Art. 5**

*(Istituzione del Tavolo permanente per l'arte, lo spettacolo e il settore creativo)*

È istituito presso il Ministero della cultura un tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo, di seguito denominato "Tavolo", con lo scopo di avviare un dialogo permanente per la soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del

precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da COVID-19.

Tra gli **obiettivi** del Tavolo sono inclusi:

- l'elaborazione di proposte finalizzate a definire i **contratti** di lavoro nel settore dell'arte, dello spettacolo, e nel settore creativo;
- l'analisi della **condizione previdenziale e assicurativa** dei lavoratori dell'arte, dello spettacolo e del settore creativo, al fine di avanzare eventuali proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente;
- l'approfondimento sulle peculiarità della prestazione artistica considerata la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista;
- il monitoraggio e il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dell'arte e dello spettacolo, tra cui anche le attività di insegnamento di arti e mestieri, da assoggettare all'obbligo assicurativo con le modalità previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 708 del 1947, come modificato dall'articolo 43 della legge n. 289 del 2002;

**Il Tavolo** è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti designati dalle **associazioni maggiormente rappresentative**, nominati dal Ministro stesso.

Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.